



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Associazione Pugliese Amministratori di Sostegno"

Art. 1 Natura

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Pugliese Amministratori di sostegno", di seguito detta A.P.A.diS., con sede in Bari alla via Pisanelli n. 44 c/o Avv. Leonardo Lorusso.

L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica e svolge attività di utilità sociale.

L' A.P.A.diS. potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 2 Origine e finalità

L'Associazione nasce dall'esperienza del gruppo di lavoro sorto spontaneamente al termine del corso sperimentale di formazione " L'Amministratore di Sostegno: un aiuto per le persone con fragilità" tenutosi a Bari nella primavera del 2012 su iniziativa della ASL Ba e con la collaborazione della Provincia di Bari e dell'IFOC –Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari.

Particolare rilievo è stato dato, nell'ambito della riflessione proposta dal gruppo di lavoro, all'importanza di favorire la creazione di un sistema permanente di promozione e formazione di persone disponibili a ricoprire un servizio di cittadinanza attiva, a favore dei soggetti con fragilità, delle loro famiglie e della società.

È sorta, infatti, la consapevolezza che l'applicazione della Legge 09 gennaio 2004 n. 06 richiede l'assunzione di responsabilità istituzionali e professionali, l'attivazione di interventi informativi e formativi rivolti ai cittadini e il rafforzamento del sistema di rete di interventi e servizi centrati sulla persona come protagonista nella sua specificità e nel suo contesto di vita sociale e familiare.

Altrettanto rilevante è stata ritenuta l'esigenza di far conoscere sul territorio pugliese la figura dell'Amministratore di Sostegno istituita con la Legge 09 gennaio 2004 n. 06, nella consapevolezza che costituisce una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di promozione e tutela dei diritti e della dignità della persona priva in tutto o in parte dell'autonomia di agire.

È stato inoltre ritenuto necessario che le attività di promozione e formazione sulla figura dell'Amministratore di Sostegno siano realizzate con il coinvolgimento del maggior numero di realtà organizzative pubbliche e private che a diverso titolo si occupano della cura di persone che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e psichica si trovano nella impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

L'Associazione ha pertanto come propria finalità principale la realizzazione di una rete di interventi per la promozione e la sensibilizzazione della figura dell'Amministratore di Sostegno e più in generale dei soggetti chiamati a prestare incarichi di tutela o curatela, nonché per la formazione di volontari disponibili a ricoprire tale servizio, nella prospettiva ulteriore di favorire la creazione di un sistema permanente capace di offrire servizi adeguati sull'intero territorio provinciale e regionale. In tale prospettiva l'A.P.A.diS., priva di fini di lucro, persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui alla L. n. 6/2004.

Art. 3 Attività istituzionali

Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo che precede l'A.P.A.diS. può:

1. Sviluppare azioni e percorsi in grado di aumentare le informazioni e la conoscenza della figura dell'Amministratore di Sostegno e dei soggetti chiamati a prestare incarichi di tutela o curatela, sensibilizzando la società ad un servizio di cittadinanza attiva;
2. Istituire sportelli rivolti ai cittadini che desiderano essere informati e/o accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina dell'Amministratore di Sostegno;
3. Valorizzare al suo interno modalità e articolazioni in vista dell'eventuale assunzione diretta di incarichi di Amministratori di sostegno, ai sensi dell'art. 408 c.c.;
4. Promuovere percorsi formativi finalizzati ad aumentare le competenze e l'aggiornamento dei volontari;
5. Organizzare corsi di formazione per nuovi Amministratori di sostegno, indire corsi di aggiornamento per gli associati, attivare iniziative formative e informative rivolte agli operatori e ai cittadini, realizzare incontri con l'intera cittadinanza, per diffondere la conoscenza capillare della figura dell'Amministratore di sostegno;
6. Promuovere convegni, incontri di studio, occasioni di confronto con le Istituzioni locali e nazionali, nell'ottica di un continuo miglioramento dell'applicazione dell'Amministrazione di sostegno;
7. Sviluppare percorsi in grado di supportare i familiari delle persone prive di autonomia nella fase dell'acquisizione della consapevolezza necessaria in merito alla figura dell'Amministratore di Sostegno, anche attraverso la formazione di gruppi di auto mutuo aiuto;
8. Supportare gli Amministratori di Sostegno prima e durante la loro esperienza, sviluppando servizi in grado di rispondere a bisogni di supporto relazionale, esperienziale e servizi di tipo giuridico, contabile e di carattere psicologico;
9. Ideare, predisporre e realizzare campagne di sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura della difesa dei soggetti deboli ed agli strumenti forniti dall'Ordinamento a tal fine;
10. Proporre progetti di legge o disposizioni alle Autorità Locali sui temi oggetto dello scopo sociale;
11. Instaurare rapporti istituzionali con i Tribunali e con gli Enti competenti nelle materie oggetto dello scopo sociale;

12. Collaborare con le Istituzioni che gestiscono gli Elenchi degli Amministratori di Sostegno;
13. Ogni altra azione ritenuta idonea a conseguire la diffusione della pratica della protezione giuridica delle persone fragili sul territorio pugliese.

Per meglio perseguire le sue finalità l'A.P.A.diS., nello svolgimento delle sue attività, può instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività editoriale a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per iniziative di formazione e/o aggiornamenti, nonché svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 4 Gli associati

L'A.P.A.diS. è aperta a tutte le persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, altri enti, organizzazioni o associazioni che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Gli associati si dividono in:

1. associati fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'A.P.A.diS.;
2. associati ordinari con diritto di voto: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'A.P.A.diS. e che parteciperanno alla vita associativa;
3. associati fruitori senza diritto di voto: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'A.P.A.diS. e che usufruiranno dei servizi forniti senza partecipare alla vita associativa;
4. associati onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico alla vita dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto, ad eccezione degli associati fruitori.

Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote associative.

Art. 5 Entrate dell' A.P.A.diS.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forma indiretta.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6 Donazioni ed eredità

L' A.P.A.diS. potrà ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati all'associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 7 Prestazioni degli associati

L'A.P.A.diS. si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'A.P.A.diS. potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 8 Entità ed amministrazione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni espressamente destinate all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.

Art. 9 Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12, 1° comma.

Art. 10 Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario.

Art. 11 Composizione dell'Assemblea

Compongono l'Assemblea con diritto di voto, il Presidente che la presiede, gli associati, ad esclusione degli associati fruitori, purché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio annuale.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- a) approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- b) approvare gli eventuali Regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- c) eleggere i membri del Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) per modificare lo Statuto;

c) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di carattere straordinario occorrerà la presenza di tre quarti dei soci in prima convocazione e almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei presenti; per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio direttivo con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 13 Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino a un massimo di sette, eletti dall'Assemblea tra i soci e/o rappresentanti dei vari enti ed organizzazioni impegnati sul territorio regionale a vario titolo, nelle tematiche relative all'amministratore di sostegno e alla tutela delle persone non autonome. In particolare, all'interno del Consiglio Direttivo potrà essere garantita la presenza di enti e organizzazioni che si occupano di disabilità, anziani e di disagio legato alla salute mentale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di Presidente e di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo stesso.

Art. 14 Decadenza ed obblighi dei consiglieri

Non può essere nominato membro del Consiglio direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'Art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

Al Consiglio direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull'accettazione o sul diniego della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione.

Spetta al Consiglio direttivo determinare l'importo delle quote di adesione.

Il Consiglio direttivo predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
3. adottare un regolamento che promuova il funzionamento operativo decentrato.

Art. 16 Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire, a mezzo avviso di convocazione consegnato a mano o a mezzo di e-mail o sms, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo dei quali sono redatti verbali raccolti in apposito registro.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 Compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 18 Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 Compiti del segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'A.P.A.diS., si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

Art. 20 I Soci

Tutte le persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, altri enti o organizzazioni e/o associazioni che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di socio, presentando domanda al Consiglio Direttivo e versando la quota fissata dal direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e contro di esso sarà possibile presentare appello all'assemblea dei soci.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti ed essi devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci, ad eccezione degli associati fruitori, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e delle attività per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci devono prestare la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall'Assemblea, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti dello stesso.

Art. 22 Rinvio a disposizioni vigenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.